



ALLEGATO A

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA DELL'A.S.L. V.C.O.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con sede in Via Mazzini, 117 – 28887 OMEGNA (VB) codice fiscale n. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

E

La Diocesi di Novara, con sede in Via Puccini, 11 – 28100 NOVARA codice fiscale n. 00474060035, rappresentata dal Vicario Generale Don Fausto COSSALTER

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'assistenza religiosa cattolica è assicurata dall'A.S.L. V.C.O. mediante apposito servizio diretto a consentire a tutti gli utenti e loro familiari, nonché al personale del servizio sanitario nazionale, libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa.

ART. 2

L'A.S.L. V.C.O. provvede al servizio di assistenza religiosa nell'ordine e con i mezzi che le sono propri; è fatta salva la competenza dell'Autorità Ecclesiastica nella sfera dell'azione spirituale e pastorale

ART. 3

Il Servizio di assistenza religiosa è istituito presso i Presidi Ospedalieri "Castelli" di Verbania e "San Biagio" di Domodossola

ART. 4

L'assistenza religiosa comprende:

- A. il concorso ai fini istituzionali del S.S.N. per l'apporto dell'assistenza religiosa al processo terapeutico dell'ammalato;
- B. la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale;
- C. il ministero spirituale, attuato in modo individuale e comunitario nelle forme previste nella vita della Chiesa e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione della S. Messa, l'amministrazione dei sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali, secondo un piano che risponda alla necessità delle persone a cui si rivolge;
- D. il proprio contributo in materia etico-religiosa, alla formazione del personale in attività di servizio e degli allievi delle scuole eventualmente da istituirsi nell'A.S.L., con particolare riguardo agli aspetti ambientali e professionali



ART. 5

L'A.S.L. V.C.O. per assicurare l'assistenza religiosa alla comunità ospedaliera di culto cattolico, si avvale, con rapporto convenzionale dei seguenti sacerdoti:

- per il Presidio Ospedaliero "Castelli" di Verbania: i sacerdoti della parrocchia di San Leonardo di Verbania Pallanza, che provvederanno a tutte le esigenze, sia ordinarie che straordinarie
- per il presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola: i sacerdoti della Parrocchia Santi Gervasio e Protasio di Domodossola, che provvederanno a tutte le esigenze, sia ordinarie che straordinarie.

ART. 6

Il servizio di assistenza religiosa comporta, oltre alle iniziative previste nell'art. 4 punto C) il costante funzionamento del servizio nell'arco delle 24 ore, per tutti i giorni della settimana. La continuità dell'assistenza è assicurata dai sacerdoti delle parrocchie di cui all'art. 5 come un servizio di disponibilità da effettuarsi ad integrazione e nell'ambito delle normali attività liturgico pastorali, secondo i turni fissati dai parroci, cui spetta il coordinamento di tutto il servizio.

ART. 7

L'A.S.L. V.C.O. mette a disposizione dei sacerdoti di cui all'art. 5 i locali della Cappella e della sacrestia con le relative attrezzature.

ART. 8

Ai sacerdoti è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

ART. 9

Le spese di culto, quelle di acquisto e conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e il riassetto, nonché le spese di illuminazione e di riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio sono a carico dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 10

L'A.S.L. V.C.O. valutate le esigenze dei Presidi Ospedalieri richiede alle parrocchie, per il personale impegnato in via ordinaria e straordinaria nel servizio di assistenza per lo svolgimento di tutti i compiti di cui agli articoli precedenti, un'attività equiparabili a 36 ore settimanali complessive per i due presidi ospedalieri e retribuite, così come previsto dall'art. 7 del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese di cui alla D.G.R n. 22 -24597 del 18 Maggio 1998 che precisa che il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo (assistente religioso inquadrato in categoria D), alla cifra di € 15,70/ora comprensivi di tutti gli oneri fiscali.

Pertanto verranno corrisposti i seguenti compensi:

- Parrocchia San Leonardo € 14.700,00 onnicomprensivi annui lordi
- Parrocchia Santi Gervasio e Protasio € 14.700,00 onnicomprensivi annui lordi



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. del

Tali compensi saranno corrisposti in rate trimestrali posticipate con scadenza 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre di ogni anno di validità della convenzione

ART. 11

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio degli Assistenti religiosi, in rapporto al loro ministero, l'A.S.L. V.C.O. renderà edotto l'interessato e, in caso di recidiva, riferirà al parroco pro-tempore o all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.

ART. 12

Il presente disciplinare ha validità dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019 fatta salva eventuale disdetta da entrambe le parti, da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 13

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (Tariffa – all. 1 – parte II)

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, _____

Novara, _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni CARUSO

Per la Diocesi di Novara
IL VICARIO GENERALE
Don Fausto COSSALTER